N. 3195/25 FLUENZA
N. 1129/25 RGA
N. 976/25 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Bari
III Sezione

Dispositivo di sentenza

La Corte, letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa l'11.12.2025 dal Tribunale collegiale di Bari, appellata da [omissis]

assolve

l'imputato dal reato contestato al capo 3) perché il fatto non sussiste.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'[omissis] per intervenuta remissione della querela e conseguente estinzione del reato quanto al capo 1) (previa qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 81 e 581 c.p.) ed al capo 2) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 1 c.p.).

Visto l'art. 340 c.p.p. condanna [omissis] al pagamento delle spese processuali, limitatamente ai capi 1) e 2).

Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Bari, 17.9.2026

Il Presidente